

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E L' IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELL'AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI

Il presente Regolamento disciplina l'individuazione, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, ente gestore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, ai sensi della legge regionale n. 04/1999 e disciplina, altresì, le linee guida per la gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori regolati dalla legge n. 689/1981, derivanti da violazioni a disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali per le quali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni derivanti dalla contestazione delle stesse risulta essere l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte.

Premesso che l'articolo 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, dispone che: *“la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è, altresì, punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni”*. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta, oggi direttore.

Evidenziato che le Leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro un minimo ed un massimo consentito per legge;

Osservato che la Legge Istitutiva dell'Ente Parco, legge regionale n. 04/1999 individua all'art. 26 specifici divieti.

Considerato che l'art. 28 della legge regionale n. 31/1989 dispone che *“sono perseguite con le sanzioni amministrative di cui al successivo comma, le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole aree protette. Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 29, 30 e 31, della presente legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale”*.

Che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare nonché dei soggetti abilitati a contestare le infrazioni.

E' adottato, dunque, il seguente Regolamento da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte.

Titolo I Norme sulle sanzioni amministrative

Art. 1 (Fattispecie sanzionate)

1. Sono punite le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 26 della legge istitutiva e sanzionati secondo il combinato disposto degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31/1989 e degli articoli 10 e ss. della legge n. 689/1981, con le modalità e secondo

procedimento e misure previste dal presente Regolamento. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni nazionali e speciali *ratione materiae* e le disposizioni di legge nazionale e/o regionale, in materia penale.

2. La violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione dell'area protetta ed irrogate dal Direttore dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, ente gestore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte (di seguito solo Azienda Speciale), sono considerate infrazioni amministrative, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, e sono punite, ai sensi della legge n. 689 del 1981, con la sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00.

Art. 2

(Capacità di intendere e di volere)

1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'art.1 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

2. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3

(Elemento soggettivo)

1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative disposte dal presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4

(Cause di esclusione della responsabilità)

1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5

(Concorso di persone)

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuno di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 6

(Solidarietà)

1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della

vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7

(Non trasmissibilità dell'obbligazione)

1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8

(Cumulo di sanzioni amministrative)

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 9

(Comportamento recidivo)

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

Art. 10

(Principio di specialità)

1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Art. 11

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente Regolamento tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, alla possibilità o meno di ripristinare il danno, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12

(Atti di accertamento)

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria coincidono con quelli individuati dall'art. 27 delle L.R. n. 04/1999.

2. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria ai fini dell'accertamento delle violazioni.

3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.

Art. 13 **(Contestazione e notificazione)**

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

3. Nel caso in cui il trasgressore sia residente all'estero la notifica andrà eseguita entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento secondo le modalità previste dall'art.142 del codice di procedura civile.

4. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Azienda Speciale con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione dell'atto da parte dell'ente gestore.

5. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente e/o collaboratore dell'Ente Parco che abbia accertato la violazione.

6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa notificazione nel termine prescritto.

Art. 14 **(Pagamento in misura ridotta)**

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. L'organo accertatore trasmette il verbale all'autorità competente a ricevere il rapporto e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

Art. 15 **(Obbligo del rapporto)**

1. Qualora la sanzione amministrativa pecuniaria non venga pagata contestualmente all'atto di accertamento, il dipendente, collaboratore o funzionario, nonché l'agente che abbia accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio competente dell'Azienda Speciale.

2. Il dipendente, collaboratore, funzionario o l'agente che eventualmente abbia proceduto al sequestro, deve immediatamente informare il Direttore dell'Azienda Speciale, inviando il processo verbale di sequestro.

Art. 16
(Ordinanza – ingiunzione)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Azienda Speciale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
2. L'Azienda Speciale, sentiti gli interessati, ove questi né abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata del Direttore, la somma dovuta per la violazione e né ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti il Direttore emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
3. Con l'ordinanza – ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge.
4. Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza – ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nella forme previste dal presente Regolamento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, al Direttore.
5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
6. L'ordinanza – ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione ai sensi della legge n.689 del 1981. Nel caso in cui l'opposizione sia proposta, l'ordinanza di confisca diviene esecutiva con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 17
(Sequestro)

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Qualora non sia rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Direttore dell'Azienda Speciale può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi provi di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
3. Anche nel caso in cui l'opposizione al sequestro sia stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia qualora non sia emessa ordinanza – ingiunzione di pagamento o non sia disposta la confisca entro il termine di due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 18
(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

1. Il Direttore dell'Azienda Speciale può disporre, su richiesta motivata dell'interessato, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili fino ad un massimo di trenta. Alla richiesta deve essere allegata dichiarazione ISEE o altra idonea documentazione che attesti la condizione economica dell'istante.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento di ciascuna rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni di cui al successivo art. 30.

Art. 19
(Esecuzione forzata)

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Direttore dell'Azienda Speciale procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile e secondo le disposizioni di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".
2. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 20
(Prescrizione)

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Titolo II
Gestione dei procedimenti derivanti dalle attività di accertamento e
contestazione degli illeciti amministrativi

Art. 21
(Ambito di applicazione)

1. Il presente titolo disciplina le linee guida per la gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori disciplinati dalla legge 689/1981, derivanti da violazioni adisposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali per le quali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni derivanti dalla contestazione delle stesse risulta essere l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte.
2. La quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da accertamenti di violazioni per le quali il Direttore dell'Azienda Speciale è autorità competente, ex art. 17 l. 689/81, a decidere l'esito del contesto, viene effettuata esclusivamente nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.11 della medesima legge e sulla base dei presupposti di fatto rilevati.
L'Ufficio Contenzioso svolge la propria attività nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ed in una posizione di terzietà rispetto alle competenze di amministrazione attiva e di gestione dell'Ente, proprie degli altri uffici e servizi.

Art. 22
(Atti dispositivi)

1. Gli atti dispositivi, previsti dal presente titolo e derivanti dalla mancata definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso l'istituto previsto dall'art. 16 della l. 689/81, sono adottati dal Direttore dell'Azienda Speciale, o da suo delegato in possesso di elevata, specifica e comprovata competenza in materia giuridica ed amministrativa. Gli atti dispositivi di cui al comma precedente sono di seguito riportati:

- Ordinanze con cui vengono quantificate le sanzioni amministrative e ne è ingiunto il pagamento;
- Ordinanze di archiviazione;
- Atti di autotutela, in particolare di annullamento di provvedimenti già assunti;
- Ordinanze per l'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dalle leggi vigenti;
- Ordinanze di confisca e dissequestro di cose sequestrate
- Atti dirigenziali relativi all'approvazione delle richieste di pagamento rateale delle sanzioni;

Art. 23

(Fasi del procedimento e funzioni)

1. Le attività svolte dall'Ufficio di cui all'articolo 22 rientrano all'interno delle funzioni attribuite dalla legge n. 689/1981.

2. Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio disciplinate dal Titolo II del presente regolamento sono quelle conseguenti a:

- mancata estinzione della violazione attraverso l'istituto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della l. 689/81;
- presentazione di scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione, sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della l. 689/81, avverso i processi verbali di contestazione;
- richieste di pagamenti rateali delle sanzioni applicate;
- opposizione avverso l'eventuale sequestro amministrativo.

3. L'attività di contenzioso amministrativo si esplica, altresì, attraverso:

- l'ordinamento ed il controllo dei processi verbali redatti da altre autorità ed inviati, per competenza, all'Azienda Speciale e la gestione della corrispondenza con le autorità stesse nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio fino alla completa definizione dello stesso;
- la registrazione e l'aggiornamento dei dati all'interno di apposito protocollo verbali;
- emanazione ordinanza – ingiunzione di pagamento;
- l'evasione delle pratiche derivanti dai ricorsi contro le ordinanze ingiunzioni di pagamento;
- ingiunzione fiscale ex R.D. 14.4.1910 n. 639;
- il coordinamento con l'Ufficio Ragioneria/Contabilità dell'Azienda Speciale per comunicazioni relative ai pagamenti delle sanzioni e per l'aggiornamento continuo sulla situazione inerente le riscossioni.

Art. 24

(Procedure a seguito di mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni)

1. Trascorso un congruo termine, superiore ai 60 gg. previsti dalla legge per il pagamento in misura ridotta, senza comunicazione da parte dell'Ufficio Ragioneria/Contabilità dell'avvenuto pagamento delle sanzioni, ovvero con comunicazione di pagamento inferiore o oltre il termine, il Direttore, ricevuto il rapporto previsto dall'art. 17 da parte dell'agente accertatore, provvede all'emissione dell'Ordinanza con cui determina l'ammontare della sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore. Per ogni violazione contestata e notificata, l'Ufficio Ragioneria/Contabilità comunica periodicamente, all'Ufficio addetto alla gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, i dati forniti dalla Tesoreria dell'Azienda Speciale relativi alle sanzioni pagate, attraverso la consegna

delle ricevute di pagamento effettuate su c/c bancario dell'Azienda Speciale o mediante consegna della quietanza di pagamento effettuata dal trasgressore in contanti.

2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 11 della l. 689/81, in fase di quantificazione della sanzione, il Direttore tiene in considerazione gli elementi di seguito riportati:

- gravità della violazione in riferimento all'obiettiva rilevanza negativa della condotta posta in essere dal trasgressore; in considerazione del fatto che le sanzioni per le quali l'Azienda Speciale risulta essere autorità competente all'irrogazione derivano da violazioni di norme paesaggistiche ed ambientali, la commisurazione delle sanzioni stesse verrà effettuata sulla base della valutazione del danno cagionato e della intensità della colpevolezza;
- eventuale condotta recidiva del trasgressore;
- mancanza di qualsiasi attività del trasgressore volta a limitare le conseguenze dell'illecito;
- personalità del trasgressore;
- condizioni economiche del trasgressore.

3. L'importo della sanzione, in considerazione degli elementi menzionati al comma precedente e nel rispetto del limite massimo edittale, viene quantificato tenendo anche in considerazione il danno ambientale cagionato dal trasgressore. Spetterà, infatti, al Direttore quantificare in sede di ordinanza – ingiunzione il danno ambientale cagionato e verificare la possibilità o meno di ripristino dell'illecito perpetuato.

4. Agli importi così determinati saranno aggiunte le spese derivanti dalla notifica del provvedimento di ingiunzione e del processo verbale, quantificate nei modi stabiliti dalle normative di riferimento, e le spese di procedimento fissate nel successivo art. 32.

5. A seguito di emissione dell'ordinanza ingiunzione, qualora il trasgressore dimostrasse di aver effettuato il pagamento della sanzione entro i termini, tramite presentazione di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il Direttore provvederà all'annullamento dell'ordinanza sulla base del principio di autotutela della Pubblica Amministrazione. Qualora invece la documentazione attestasse che il pagamento della sanzione in misura ridotta non fosse avvenuto entro i termini di legge o fosse avvenuto in modo parziale, sarà emanata nuova ordinanza di ingiunzione sostitutiva della precedente ed il trasgressore dovrà corrispondere l'importo relativo alla differenza fra quanto già corrisposto e la somma indicata nell'ingiunzione, comunicando tempestivamente all'Azienda Speciale la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

6. I termini per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione sono fissati in giorni 30 dalla data di notifica, trascorsi i quali l'amministrazione provvederà ex art. 19 del presente Regolamento.

7. L'opponente può stare in giudizio personalmente; l'Azienda Speciale, nella figura del Direttore, può stare in giudizio direttamente o può avvalersi di personale in possesso di elevata, specifica e comprovata competenza in materia giuridico – processuale, appositamente delegato.

8. Nell'ordinanza ingiunzione di pagamento verranno riportate le indicazioni relative a quanto descritto nei commi precedenti.

Art. 25

(Presentazione di scritti difensivi)

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della l. 689/81 entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore o l'obbligato in solido possono far pervenire all'Azienda Speciale scritti difensivi. La parte interessata può utilizzare uno dei seguenti metodi per inviare il proprio ricorso:

- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo parcodiportoconte@pec.it; gli scritti difensivi presentati con tale procedura devono essere accompagnati da copia di un documento di identità del mittente.
- Servizio Postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso i 30 giorni previsti vengono calcolati dalla data riportata nel timbro postale, mentre la data di ricevimento al protocollo fa fede per l'Azienda Speciale;

- Consegna manuale: in tal caso il dipendente dell'Azienda Speciale che riceve gli scritti difensivi, provvede a protocollarli ed a rilasciarne copia, firmata per ricevuta, al ricorrente;
3. Eventuale documentazione integrativa agli scritti difensivi può essere presentata, in modo spontaneo o dopo richiesta, con le medesime procedure sopra indicate.
4. Nel caso di presentazione degli scritti difensivi oltre il termine stabilito per legge, il Direttore valuterà se esaminare o meno le stesse, sulla base del principio di buona amministrazione, al fine di evitare un'inutile opposizione giudiziale avverso l'ordinanza ingiunzione in modo particolare se dagli argomenti difensivi si ricava l'insussistenza dell'illecito.
5. Con gli scritti difensivi le parti interessate possono, altresì, chiedere di essere sentite, sulla base della procedura descritta al successivo art. 28.

Art. 26 **(Controdeduzioni dei verbalizzanti)**

1. A seguito della presentazione di scritti difensivi, il Direttore trasmette gli stessi ai verbalizzanti indicando il termine entro il quale devono essere comunicate le loro controdeduzioni. La mancata presentazione delle stesse non inficia l'adozione dei successivi atti. La richiesta delle controdeduzioni verrà comunicata per conoscenza, agli opposenti, tramite posta ordinaria o PEC.
2. Il trasgressore o l'obbligato in solido possono, in sede di presentazione del ricorso o di audizione, richiedere di prendere visione delle controdeduzioni a seguito delle quali integrare gli scritti difensivi; il rilascio di copia delle controdeduzioni e degli altri atti relativi al procedimento, che possono essere richiesti in qualsiasi fase dello stesso, è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione calcolate in € 0,35 per facciata in formato A4. Il costo di spedizione a mezzo telefax è determinato nella misura di euro 0,30 per facciata. In caso di spedizione tramite il servizio postale verranno pagate anticipatamente all'Azienda Speciale le spese di spedizione, tramite bonifico bancario sul conto dedicato dell'Azienda.
3. Le memorie integrative dovranno essere presentate entro il termine di gg 30 dalla data di acquisizione delle controdeduzioni. Il procedimento è sospeso per tutto il periodo.

Art. 27 **(Audizione)**

1. Come indicato nell'ultimo comma dell'art. 25, il trasgressore o l'obbligato in solido possono, in fase di presentazione degli scritti difensivi o con atto separato (che deve comunque pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o notifica della violazione), chiedere di essere sentiti.
2. A seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'Ufficio competente provvede, per iscritto, alla convocazione dell'opponente tramite comunicazione per raccomandata A/R o PEC, che deve avvenire almeno cinque giorni prima della data di convocazione. L'audizione può essere rinviata, definendola nuova data, in presenza di un giustificato impedimento comunicato tempestivamente.
3. L'opponente interviene personalmente all'audizione o può essere rappresentato, previa presentazione di delega autografa alla quale dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità dell'opponente, da un professionista legittimamente abilitato, dal coniuge o da un familiare entro il secondo grado; può, altresì, essere accompagnato da altra persona di sua fiducia.
4. Contestualmente all'audizione viene redatto un verbale che, sottoscritto dai verbalizzanti, dall'interessato o suo delegato e dall'eventuale persona di fiducia intervenuta, costituirà parte integrante della documentazione alla base del provvedimento di ingiunzione o di archiviazione.
5. L'audizione è convocata presso la sede dell'Azienda Speciale e viene svolta dal Direttore o da un suo delegato, con la presenza di un collaboratore per la funzione verbalizzante.

Art . 28

(Provvedimenti derivanti dalla presentazione di scritti difensivi)

1. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione degli scritti difensivi e/o dall'audizione, fatte salve eventuali sospensioni, il Direttore, dopo aver valutato gli atti in suo possesso, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
2. La somma dovuta per la violazione viene stabilita sulla base dei criteri evidenziati dall'art. 24.
3. Agli importi saranno aggiunte le spese derivanti dalla notifica del provvedimento di ingiunzione e del processo verbale, quantificate nei modi stabiliti dalle normative di riferimento e fissate nel successivo art. 32.

Art. 29

(Provvedimenti di autotutela)

1. Qualora, in mancanza di scritti difensivi avverso il processo verbale di contestazione o di opposizione giudiziale avverso il provvedimento di ingiunzione, vengano riscontrati, direttamente dall'autorità amministrativa competente, gli elementi oggettivi, di seguito riportati, il Direttore può emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti:
 - in mancanza di uno degli elementi essenziali dell'atto;
 - scadenza dei termini previsti per la notifica dell'atto;
 - pagamento del processo verbale antecedente all'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento;
2. Altri motivi di archiviazione dovranno essere specificati nella relativa ordinanza.
3. L'ordinanza sarà trasmessa all'Ente di cui fa parte l'agente accertante.

Art. 30

(Pagamento rateale)

1. Il trasgressore, entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale di contestazione, ed entro quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, può richiedere, con apposita istanza (allegato A), di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione comminata. Nelle more della decisione il procedimento rimane sospeso. La richiesta può essere presentata anche contestualmente alle eventuali memorie difensive.
2. L'istanza deve contenere: la motivazione per cui viene richiesta la rateizzazione, il numero di rate in cui si desidera che venga dilazionato il pagamento, l'accettazione delle condizioni di pagamento e delle clausole previste in caso di inadempimento.
3. L'importo della sanzione per il quale può essere presentata istanza non deve essere inferiore a € 15,00 (quindici). Ciascuna rata, di cadenza mensile, non può essere inferiore ad € 50,00 (cinquanta) ed il numero massimo di rate accordate non può essere superiore a 30 (trenta).
4. L'eventuale accettazione o diniego dell'istanza, su valutazione del Direttore, che stabilisce la scadenza delle singole rate, viene comunicata al trasgressore con lettera raccomandata AR/PEC, nella quale sono riportate le ulteriori spese a carico del trasgressore previste dal successivo art. 32.
5. Decorso inutilmente, anche per una sola volta, il termine per il pagamento l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione e l'Ufficio competente è autorizzato ad attivare le procedure esecutive senza ulteriori avvisi.
6. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.

Art. 31

(Sanzioni accessorie)

1. Il Direttore dell'Azienda Speciale, con l'ordinanza ingiunzione, può disporre, qualora ciò sia espressamente previsto dalle normative in vigore, l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie; le stesse non sono applicabili nella pendenza del giudizio di opposizione avverso il provvedimento di ingiunzione.

Art. 32
(Spese di notifica e di procedimento)

1. All'importo delle sanzioni sono aggiunti i costi sostenuti dall'Azienda Speciale per la notifica, al trasgressore e dagli obbligati in solido, dei processi verbali di contestazione e delle eventuali ordinanze e le spese di procedimento così determinati:

1) Spese di notifica

a) nel caso di notifica tramite il servizio postale le spese sono relative alle tariffe praticate dalle Poste S.p.A. per raccomandate AG;

b) nel caso di notifica tramite i messi comunali le spese sono quelle relative ai compensi comunicati dai Comuni coinvolti a seguito richiesta rimborso.

2) Spese di procedimento (aggiornate con delibera del Consiglio Direttivo ogni tre anni)

a) per procedimenti conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni, le spese sono pari ad € 3,00 per singolo processo verbale;

b) per procedimenti conseguenti alla presentazione di scritti difensivi e/o alla richiesta di audizione le spese sono pari ad € 5,00 per singolo processo verbale;

c) per procedimenti conseguenti alla richiesta di pagamento rateale le spese sono pari ad €3,00 per singolo processo verbale.

2. Nel caso di accertamenti particolarmente complessi per i quali è necessaria l'acquisizione di dati presso uffici pubblici (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, altri Enti), alle spese di procedimento così calcolate verranno aggiunte ulteriori spese, debitamente documentate agli atti, corrispondenti alle tariffe applicate da tali uffici.

Titolo III
Fattispecie Sanzionate

Art. 33
(Raccolta delle specie vegetali e altri prodotti del sottobosco)

1. Nel territorio del Parco sono vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali e l'asportazione e la detenzione di parti di piante, fatte salve tutte le attività consentite nel territorio e già disciplinate nel Regolamento del Parco.

2. Sono fatte salve le operazioni connesse alle normali attività agro- silvo-pastorali ed alle infrastrutture di tipo idraulico (es ripulitura alvei, canali etc.), effettuate o fatte effettuare dal proprietario del fondo o dagli aventi titolo e la pulizia dalla vegetazione infestante di: sentieri, strade, altri manufatti di servizio interno dei nuclei abitati individuati dai piani regolatori comunali, purché ciò avvenga senza l'impiego di fitofarmaci o altri mezzi di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici, salvo quanto specificato al successivo articolo 49;

3. L'Azienda Speciale si riserva di impartire specifiche disposizioni tecniche.

6. Per motivi scientifici o didattici, fatti salvi i diritti dei proprietari e degli aventi titolo, possono essere esclusi, dai divieti di cui al comma 1, i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dall'Azienda Speciale, che individui specie e quantità prelevabili.

Art. 34
(Raccolta delle specie floristiche)

1. Nel territorio del Parco sono vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento, l'asportazione e la detenzione di parti di piante protette da specifiche disposizioni normative internazionali e comunitarie appresso richiamate:

- Direttiva 43/92/CEE "Direttiva Habitat", All. II;
- Direttiva 43/92/CEE "Direttiva Habitat", All. V;
- CITES (A-B-C);
- Convenzione di Berna.

2. Sono, inoltre, vietati la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento, l'asportazione e la detenzione di parti di piante delle seguenti specie vegetali che, ancorché non direttamente tutelate da convenzioni internazionali e diritto derivato comunitario, meritino, in ragione della particolarità endemica, una specifica protezione:

- *Ancusa Sardo*;
- *Anthyllis Barba – Jovis L.*;
- *Astragalus Terracciano*;
- *Genista Sardo*;
- *Limonium Nymphaeum*;
- *Silene Corsica*.

3. Per motivi scientifici o didattici, possono essere esclusi dai divieti di cui al comma 1, i ricercatori forniti di autorizzazione, rilasciata dall'Azienda Speciale, che individui specie e quantità prelevabili.

Art. 35
(Introduzione di specie vegetali alloctone)

1. Nel territorio del Parco è fatto divieto di introdurre e propagare specie vegetali non autoctone.
2. Nel territorio del Parco è, inoltre, fatto divieto di introdurre specie vegetali infestanti ed invasive che possano compromettere l'habitat del Parco. In particolare è fatto divieto assoluto di introdurre e propagare sui suoli pubblici specie vegetali a maggiore potenziale invasivo e di cui all'elenco allegato al presente regolamento che verrà aggiornato annualmente dal Consiglio Direttivo. Sui suoli privati, invece, l'introduzione è subordinata ad autorizzazione dell'Azienda Speciale.
3. Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione dell'Ente Parco.
4. Sono, altresì, fatte salve le piante ornamentali situate nelle immediate pertinenze degli edifici, purché sia evitata la propagazione delle specie non autoctone all'esterno delle pertinenze stesse e secondo le indicazioni di cui al precedente comma 2.
5. Sono, inoltre, fatte salve le attività agricole che comportino l'introduzione di specie da commercio purché sia evitata la propagazione delle specie non autoctone all'esterno dei fondi di coltura.
6. E' fatta salva anche l'attività vivaistica previa autorizzazione dell'Azienda Speciale.

Art. 36
(Tutela della Fauna)

1. Nel territorio del Parco è vietata ogni forma di caccia, come anche è vietato uccidere qualsiasi specie animale.
2. È, altresì, vietato il danneggiamento dei siti di nidificazione.
3. E' vietato, inoltre, disturbare ogni specie animale.
4. E' vietato catturare specie animale di ogni genere.
5. Nel territorio del Parco è, inoltre, vietato rilasciare o depositare alimenti appetibili alla fauna selvatica, fatte salve le attività gestionali promosse dagli enti istituzionali preposti.
6. Al fine di consentire la ricomposizione di squilibri ecologici accertati dal Parco, sono ammessi, mediante appositi piani, prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza degli Enti preposti, con riferimento ai piani faunistici venatori provinciali sono attuati ai sensi dell'articolo 22 della legge 394/1991, così come modificato dall'articolo 2 della legge 426/1998, da persone scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco previ opportuni corsi di formazione a cura dell'ente Parco.
7. Il Consiglio Direttivo dell'ente Parco adotta con propria deliberazione gli appositi regolamenti/disciplinari concernenti i predetti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi.

Art. 37
(Misura di tutela specifiche della fauna)

1. Nel territorio del Parco è fatto divieto, di uccidere, catturare, disturbare e danneggiare siti di nidificazione (compresa la distruzione delle uova) di fauna selvatica protetta da specifiche disposizioni normative internazionali, comunitarie, nazionali e regionali appresso richiamate:

- Direttiva 409/79/CEE (Direttiva 147/2009/CE) - "Direttiva uccelli". Appendice 1
- Direttiva 92/43/CEE, Allegati II e IV;
- Convenzione di Berna, Appendice 2 e 3;
- Convenzione di Bonn, Appendice 1 e 2;
- Convenzione di Barcellona, Prot. Asp, App. 2;
- CITES;
- L. 157/1992;
- D.P.R. 357/1997, All. D;
- L.R. 23/1998.

Art. 38
(Introduzione di specie animali)

1. Nel territorio del Parco sono vietate l'introduzione o la reintroduzione di specie animale non autoctone, salvo che, per l'importante valore scientifico, l'Azienda Speciale ne ritenga opportuna l'introduzione.

2. E' assolutamente vietato introdurre specie non autoctone in zone particolarmente sensibili ed individuate nel costituendo Piano del Parco (per es. la "Foresta demaniale di Prigionette", Punta giglio, Punta cristallo etc.) e comunque nelle aree dotate di apposita segnaletica di divieto. Valgono, al riguardo, le prescrizioni normative emanate dall'ente locale e dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente (fascia costiera - litorale).

3. E', comunque, consentito il pascolo nelle aree già utilizzate per le aree appositamente destinate per le attività agro-silvo-pastorali ed eventualmente indicate nel costituendo Piano del Parco.

4. Sono, altresì, fatte salve le specie di animali (per es. cani, gatti ed in genere animali di affezione) introdotti dai residenti/non residenti e turisti all'interno dell'area protetta ed ospitati negli edifici di privata abitazione e nelle proprietà terriere purché sia evitata la propagazione di tali specie

all'esterno delle pertinenze dei citati edifici/proprietà. Qualora residente/non residenti e turisti intendano introdurre le suddette specie animale al di fuori delle proprie abitazioni ciò sarà consentito mediante l'uso di guinzaglio, trasportino, gabbie ecc.”.

Art. 39
(Prelievo/raccolta abusiva di arena)

1. E' vietato nel territorio del Parco il prelievo e la raccolta di arena/sabbia, ghiaia o altri materiali facenti parte del demanio marittimo o delle zone lagunari dell'area protetta.
2. Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, per motivi scientifici o didattici, prelievi di sabbia/arena per ricerca scientifica previa autorizzazione rilasciata dall'Azienda Speciale.

Art.40
(Attività estrattiva e mineraria)

1. Nel territorio del Parco è fatto divieto di apertura e di esercizio di cave e di miniere.
2. E' consentito, previo rilascio di nulla osta dell'ente Parco e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il prelievo di materiale da utilizzare esclusivamente per il recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità strettamente necessarie e purché nell'area individuata per il prelievo non prevalgano le necessità di conservazione dell'assetto e della morfologia naturale dei luoghi; l'autorizzazione è subordinata a preventiva richiesta che contenga le quantità di prelievo previste, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione previsti per l'area di prelievo.
3. Il trasporto dei materiali di cui al comma precedente deve essere approvato dalla competente autorità amministrativa, previo parere dell'ARPAS ed avvenire nel rispetto del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 41
(Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili)

1. Sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali.
2. Sono inoltre vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di reperti archeologici e fossili, la cui ricerca e raccolta sono regolate dal D.lgs. n. 42/2004.
3. Dal divieto di cui al comma 1 possono essere esclusi, per motivi scientifici o didattici, ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dall'Azienda Speciale, che individui tipi e quantità prelevabili.

Art. 42
(Tutela del patrimonio carsico e speleologico)

1. Il Parco riconosce come di primaria rilevanza i valori naturalistico, culturale, scientifico ed economico del proprio patrimonio carsico e speleologico; in ragione di essi, e in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. 4/2007, è, pertanto, è vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche.
2. Non è consentita alcuna forma di fruizione dei beni tutelati quando ciò possa determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale.
3. All'interno delle grotte è vietato inoltre:
 - alterare il regime idrico carsico; gli eventuali prelievi di acqua dai corpi idrici carsici devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto della normativa vigente;

- effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione o per operazioni di soccorso;
- asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici, salvo che nei casi espressamente autorizzati dall'Assessore della difesa dell'ambiente per esclusive ragioni di ricerca e di studio;
- svolgere qualsiasi attività che possa creare disturbo alla fauna nidificante.

Art. 43

(Circolazione e sosta con mezzi motorizzati)

1. Nel territorio del Parco è vietato compiere con mezzi motorizzati, compresi i mezzi cingolati, percorsi fuoristrada, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Azienda Speciale che conceda nulla osta a compiere determinati percorsi mediante l'utilizzo di specifici mezzi motorizzati. Tale divieto comprende anche i sentieri, le mulattiere, le piste e le strade forestali. E' escluso dal divieto l'introduzione e/o circolazione di autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi tipo nelle strade statali, provinciali, comunali vicinali e private.
2. E' vietato, altresì, parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati, nelle zone boschive, nei terreni agricoli e nelle spiagge, tranne che nei luoghi autorizzati ed individuati nel costituendo Piano del Parco.
3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali o autorizzati dall'ente Parco, nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico, e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente.
4. Con l'eccezione delle aree appositamente attrezzate ed individuate nel costituendo Piano del Parco, la sosta delle autocaravan, dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi del comma 2 dell'art. 185 del D.lgs. n. 285/1992, è vietata.

Art. 44

(Abbandono di rifiuti)

1. Nel territorio del Parco, comprese le spiagge, è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi genere; sono compresi quelli derivanti da pic-nic, quelli derivanti dall'abbandono di mozziconi di sigarette nelle spiagge e da ogni altra attività connessa con la fruizione del Parco. In particolare è vietato:
 - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, allo stato solido o liquido;
 - Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee;
 - Abbandono di rifiuti pericolosi.

Art. 45

(Accensione di fuochi e abbruciamenti)

1. Nel territorio del Parco è previsto lo smaltimento dei residui vegetali provenienti da attività silvo-culturale e da ogni pratica agraria mediante biotriturazione.
2. Nelle aree appositamente attrezzate è ammesso l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza, purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali.
3. E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza e purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali.

4. E' consentita, l'accensione di fuochi per le operazioni agricole, per le attività di manutenzione e pulizia del territorio, per l'abbruciamento delle ristoppie e dei residui vegetali, purché ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni regionali antincendio, della L. n. 353/2000 del D.lgs. 156/06 (in particolare artt. 182, comma 6 bis e 256 bis, comma 5).

Art. 46
(Campeggio e bivacco)

1. Il campeggio e il bivacco con uso di tenda sono vietati nel territorio del Parco al di fuori delle aree appositamente attrezzate, individuate nel costituendo Piano del Parco e autorizzate dall'Azienda Speciale.

2. *omissis.*

3. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente Parco.

Art. 47
(Modifica del regime delle acque)

1. Nel territorio del Parco è fatto divieto di qualsiasi intervento che modifichi il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee e, in particolare, di ogni ulteriore derivazione delle acque superficiali e sotterranee per scopi idroelettrici e irrigui.

2. In via di eccezione, è consentito solo (oltre gli interventi di manutenzione degli impianti idroelettrici già esistenti) la possibilità (subordinata, peraltro, a rigorosa procedura di autorizzazione) di modeste derivazioni idriche, da riservare esclusivamente alle "finalità istituzionali" del Parco.

Art. 48
(Taglio alberi da fusto)

1. Nel Territorio del Parco è vietata, senza previa autorizzazione dell'Azienda Speciale il taglio di alberi o lo scortecciamento degli stessi.

2. Sono fatte salve tutte le attività selvicolturali effettuate nelle proprietà pubbliche (per es. Ente Foreste) e nelle proprietà private soggette alle prescrizioni di massima e di polizia forestale nonché quelle all'interno dei privati giardini.

Art. 49
(Impiego di fertilizzanti e fitofarmaci)

1. Nel territorio del Parco è vietata l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici che possa arrecare danno all'ambiente ed all'ecosistema dell'area protetta. L'ente Parco acconsente all'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale e selettivo nei confronti di fauna estranea (insetti) da debellare, salvo quanto già disciplinato, sia a livello Regionale che locale, per l'eradicazione de punteruolo rosso e di altre specie infestanti e dannose per la salvaguardia dell'ecosistema.

Art. 50
(Introduzione di armi ed esplosivi)

1. Fatte salve le deroghe previste dal redigendo "regolamento per la introduzione ed il trasporto di ami, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e/o di cattura della fauna nel territorio del Parco di Porto Conte" per i privati, così come disposto dall'art. 11, comma 3 lettera f) della legge n.

394/1991, è vietata l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura delle specie animali, fatte salve le attività di gestione e contenimento della fauna selvatica.

2. Nelle more dell'approvazione del suddetto Regolamento è fatto obbligo di rispettare le disposizioni normative previste in materia ed in particolare la L.R. n. 23 del 29 luglio 1998 rubricata "norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e la Legge n.157 dell'11 febbraio 1992 rubricata "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Art. 51

(Superamento delle soglie di rumore)

1. Nel territorio del Parco deve essere rispettato il limite di immissioni acustiche previsto per le aree protette sottoposte a vincolo e come individuato nel Piano del Parco.

Art. 52

(Alterazione territorio del Parco)

1. Nel territorio del Parco sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. E' fatto, pertanto, divieto di alterare, trasformare, snaturare con qualsiasi mezzo il suolo ed il sottosuolo, purché tali attività/opere non siano state preventivamente autorizzate dall'Azienda Speciale.

Art. 53

(Provvedimenti adottati dal Parco Naturale Regionale di Porto Conte)

1. Nel territorio del Parco è fatto obbligo di rispettare gli ordini ed i provvedimenti adottati dall'Azienda Speciale nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 54

(Sanzioni)

1. Ai sensi della legge n. 689/1981 e della legge regionale n. 31/1989, le violazioni alle norme sancite dal presente titolo sono ascritte alle seguenti tre tipologie di danno:

- Danno di lieve entità a cui si applica una sanzione da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 516,00;
- Danno con possibilità di ripristino, a cui si applica una sanzione da un minimo di € 774,00 ad un massimo di € 2.324,00 con rimessa in ripristino dei luoghi.
- Danno senza possibilità di ripristino, a cui si applica una sanzione da un minimo di € 1.549,00 ad un massimo di € 6.197,00.

2. Rientrano nella **fattispecie di danno lieve** le violazioni di cui agli articoli: 33, 36 co. 3-5, 45, 50.

3. Rientrano nella **fattispecie di danno con possibilità di ripristino** dei luoghi le violazioni di cui agli articoli: 35 co.1, 36 co.4.

4. Rientrano nella **fattispecie di danno senza possibilità di ripristino** le violazioni di cui agli articoli: 34, 35 co.2, 36 co. 1-2, 37, 38, 40, 41.

5. Non rientrano tra le sanzioni di cui al precedente comma 1, le fattispecie di cui agli articoli: 43, 46, 49, 51, 52, 53 per le quali si applica, ex art. 1 del presente Regolamento, una sanzione pari ad un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 1.032,00.

6. Non rientrano, inoltre, tra le sanzioni di cui al comma 1 ed al comma 5, le seguenti fattispecie alle quali si applica una sanzione disposta dalla legislazione nazionale e/o speciale:

- “Prelievo/raccolta abusiva di arena” (art. 39) sanzione minima di € 1.549,00 e massima di € 9.296,00 (ex art. 1162 Codice della Navigazione);
- “Tutela del patrimonio carsico e speleologico” (art. 42) sanzione così determinata:
 - a) da € 3.000,00 a € 10.000,00 per l’alterazione del regime idrico carsico;
 - b) da € 1.000,00 a € 2.500,00 per ogni danneggiamento delle grotte e delle aree carsiche iscritte nell’elenco regionale;
 - c) da € 300,00 a € 2.000,00 per l’abbandono di rifiuti nelle grotte e nelle aree carsiche iscritte nell’elenco regionale;
 - d) da € 5.000,00 a € 15.000,00 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
 - e) da € 5.000,00 a € 15.000,00 per l’asportazione o il danneggiamento di concrezioni, di animali, di vegetali, di fossili o di altri reperti dalle grotte e dalle aree carsiche iscritte nell’elenco regionale;
 - f) da € 50,00 a € 516,00 per la violazione del divieto di accesso (ex L. R. 04/2007).
- “Abbandono di rifiuti” (art. 44) sanzione che va da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00. Somma aumentata sino al doppio in caso di abbandono di rifiuti pericolosi (ex art. 192 co. 1-2 D.lgs 152/2006).
- “Modifica del regime delle acque” (art. 47) sanzione che va da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 (ex R.D. 1075/1933)
- “Taglio di alberi da fusto” (art. 48) ai quali applicano le “Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”, in attuazione del R.D.1126/1926, Approvate con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.

7. Per l’accertamento delle violazioni amministrative e l’applicazione delle relative sanzioni di cui al presente articolo si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge n. 689/1981 ed al Titolo I e II del presente Regolamento.

8. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati in apposito capitolo di bilancio del Parco.

Art. 55 (Deroghe e limitazioni)

1. Fatte salve le deroghe espressamente previste negli articoli precedenti, l’Azienda Speciale può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell’ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.
2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento sono specifiche, nominative e a termine.
3. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.

Art. 56 (Norme finali)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 11 della L. 394/1991, restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo la normativa vigente.
2. Nell’ambito del Piano del Parco, delle relative Norme di Attuazione e del Regolamento, potranno essere definite ulteriori deroghe o specificazioni connesse con la zonizzazione individuata.
3. Tutte le disposizioni di natura regolamentare, procedimentale e di indirizzo, assunte con precedenti atti, si intendono dal presente regolamento assorbite o superate ovvero abrogate se incompatibili.

**Elenco delle “specie a maggiore potenziale invasivo” la cui
piantumazione e propagazione vanno rigidamente regolamentate nel
Parco di Porto Conte:**

Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. (e tutte le specie del genere *Acacia*)

Agave sp.

Ailanthus altissima (P.Mill.) Swingle

Carpobrotus sp.

Cortaderia selloana Pink

Cotula coronopifolia L.*

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms*

Gazania sp.

Mesembryanthemum sp.

Myoporum sp.

Opuntia sp.

Osteospermum sp.

Robinia pseudoacacia L.

* non vi sono ancora evidenze di invasione nell'area del Parco, ma ve ne sono in Sardegna

NB: questo elenco va aggiornato ogni 2-3 anni in base alle evidenze emerse dagli studi di campo e dai monitoraggi in ambito regionale, nazionale e mediterraneo.